



Città di Acireale

Ordinanza N.

102

Data di registrazione

20/12/2024

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ACUSTICA, IN DEROGA, PER LE MANIFESTAZIONI "NATALE AD ACIREALE" ANNO 2024.

IL SINDACO

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale del 23 Ottobre 1961 che dispone, per tutto il territorio comunale, il divieto di turbare in qualsiasi modo la quiete pubblica ed il riposo delle persone con rumori e disturbi causati da persone o cose dopo le ore 24:00;

DATO ATTO che questa Amministrazione ha organizzato svariate manifestazioni all'aperto in occasione del Natale che prevedono esibizioni e concerti musicali nonché l'utilizzo di strumenti e impianti di amplificazione per lo svolgimento delle stesse;

RICONOSCIUTO che tali manifestazioni hanno un valore sociale e di aggregazione per i cittadini diventando un importante momento di incontro non solo per i giovani, ma anche per adulti e anziani;

CONSIDERATO che tali iniziative, tuttavia, se non adeguatamente regolamentate, in quanto esercitate all'aperto e comportanti emissioni sonore possono incidere negativamente sul diritto al riposo delle persone - anch'esso da tutelare - e costituire fattore scatenante di turbative in materia di ordine e sicurezza pubblica;

PRESO ATTO che appare, pertanto, necessario disciplinare gli orari delle attività di intrattenimento svolte all'aperto al fine di contemperare tutte le ragioni di rilevanza generale coinvolte. Obbligo di questo Ente è quello di garantire che tali iniziative abbiano luogo ma anche che le stesse debbano svolgersi senza pregiudicare il riposo notturno dei residenti e la vivibilità delle aree interessate;

PREVISTO che gli eventuali spettacoli e trattenimenti organizzati in pubblici esercizi, allo scopo di attirare la clientela (piano bar, concertino, diffusione musica dal vivo, cabaret, musica con Dj ecc.) devono svolgersi nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di inquinamento acustico;

ATTESO che questa Amministrazione ritiene importante fornire un criterio di riferimento in ordine ad una materia concernente il rilancio economico della città dove i pubblici esercizi e le attività commerciali costituiscono, soprattutto nel periodo natalizio, quale momento di maggior afflusso turistico, un presidio del territorio, contribuendo, anche attraverso le variegate attività di intrattenimento, ad una corretta fruizione degli spazi della città e che parimenti, ritiene di dover garantire il rispetto e la tutela della quiete pubblica e privata nonché tutelare la popolazione da possibili fenomeni derivanti dall'inquinamento acustico prodotto dalle attività di spettacolo e di intrattenimento, attraverso provvedimenti che stabiliscano in particolare le limitazioni orarie e giornaliere degli stessi;

RICHIAMATO l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" in ordine alle competenze del Sindaco in materia di orari e l'art. 7 bis della stessa disposizione, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

VISTO l'art.12 del Decreto Legge 14 del 2017 che dispone che, in caso di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'art. 50 comma 5 e 7 del D. Lgs. 267 del 2000, può essere disposta dal Questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 100 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 773 del 1931;

VISTO l'art. 659 del Codice Penale, primo e secondo comma;

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per l'esercizio delle attività di piccolo intrattenimento da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 63 del 25/06/2013;

VISTO l'art. 6, comma 1, lettera h) della L. 447/ 1995 che prevede, in via generale, la possibilità dell'autorizzazione in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso;

DATO ATTO che l'effettuazione dei piccoli intrattenimenti musicali nell'esercizio di attività imprenditoriale resta disciplinato dal Regolamento comunale per l'esercizio delle attività di piccolo intrattenimento da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, approvato dal Consiglio Comunale con la Deliberazione n. 63 del 25/6/2013 e dalla normativa di settore in materia acustica;

PREVISTO che per le attività di intrattenimento musicale svolte sia all'interno che all'esterno degli esercizi pubblici occorre presentare, sempre, ove l'attività sia svolta con impianti elettroacustici di amplificazione, la Documentazione Previsionale sull'Impatto Acustico almeno 10 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'attività (allegandola alla relativa SCIA);

Visto il Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza;

Vista la Legge 26 ottobre 1995 n. 447;

Visto il D.P.C.M. 1 marzo 1991;

Visto il DPCM 5/12/1997;

Visto il DPCM 16/4/1999 n. 215;

Visto il D.Lgs. 267/2000.

ORDINA

La deroga all'Ordinanza Sindacale del 23 ottobre del 1961 ed ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, della Legge 447 del 1995, per lo svolgimento delle manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, organizzate da questo Comune o da privati nell'esercizio di attività non imprenditoriali

- Nei giorni 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 e 29 dicembre c.a. sino alle ore 01:00 del giorno successivo, e il giorno 24 dicembre fino alle ore 03.00 del 25 dicembre c.a.;

AVVISA

Che la violazione alla predetta ordinanze è punita, ai sensi dell'art. 50, comma 7-bis.1 del D. Lgs. 261/2000, con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 e che in caso di reiterazione può essere disposta dal Questore la sospensione dell'attività per quindici giorni.

Che ove le attività di intrattenimento musicale siano svolte eccedendo le normali modalità di esercizio ed in modo da turbare la pubblica quiete, si configura la violazione dell'art. 659 del codice penale, pur senza essere necessaria la misurazione del superamento dei limiti acustici sopra indicati e dei relativi differenziali.

A norma di quanto disposto dalla legge n. 241/90 s.m.i., si comunica che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del U.O. di Polizia Amministrativa Agente di P.L. Pastore Federica.

La presente Ordinanza, oltre ad essere pubblicata all'Albo Pretorio online nelle forme di legge, sarà resa nota anche a mezzo di appositi comunicati stampa, nonché consultabile sul sito del Comune di Acireale. La stessa ordinanza è impugnabile, in alternativa, mediante ricorso al Prefetto entro il termine di giorni 30 o mediante ricorso al TAR entro il termine di giorni 60 dall'avvenuta pubblicazione (D. Lgs. 104 del 2010).

La Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione ed osservanza della presente.

Il Responsabile del Procedimento

Dirigente Dott. Alfio Licciardello

Il Sindaco

BARBAGALLO ROBERTO / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)